



COMUNE DI GELA

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19 - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DI FALÒ, DI TENDAGGI E CONSUMAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE SULLE SPIAGGE - FERRAGOSTO 2021.

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del d.l. 105/2021 che proroga, sino al 31.12.2021, lo stato di emergenza nazionale già dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

Visto l'art.1 del d.p.c.m. del 02-03-2021 che sancisce il divieto di assembramento delle persone;

Visti gli artt. 117 del d.lgs. 112/98, 33.1. 833/75 e 50 d.lgs. 267/2000, che radicano nel Sindaco la competenza ad adottare, sul territorio comunale, tutte le misure ritenute utili e necessarie per tutelare la salute pubblica e quindi anche non solo quelle riferite alla chiusura di piazze o strade nelle quali si registra la violazione del divieto di assembramento, ma anche ogni altra misura, anche se non tipizzata dalla vigente normativa, purché si riveli utile e necessaria per il contenimento del contagio da Covid-19;

Rilevato che con l'ordinanza del 22 giugno 2021 il sig. Ministro della Salute ha stabilito che per le zone bianche non ricorre l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, "... fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurano assembramenti o affollamenti ...";

Dato atto

- che l'art. 3, commi 1 e 2, d.l 19/2020 stabilisce quanto segue:

"1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1."

Ritenuto che, utilizzando il criterio interpretativo del ragionamento "a contrario", dalla norma testè riportata emerge che i Sindaci possono emettere ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare la pandemia da Covid-19, alle seguenti condizioni:

- o purchè il contenuto dispositivo di tali provvedimenti non risulti in contrasto con le vigenti misure statali e regionali emesse in materia di Covid-19;

- purchè detti provvedimenti non attengano a materie riservate (dalla stessa norma attributiva di potere sopra richiamata) alla competenza statale e cioè quelle materie che incidono sulle attività produttive, ovvero sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Rilevato

- che secondo le ultime indicazioni pervenute dall'A.S.P. nel territorio comunale di Gela si sono registrati ulteriori casi di persone risultate positive al Covid-19;
- che tale circostanza determina la necessità di alzare ulteriormente la soglia di guardia per tutte le attività preventive e di contenimento della pandemia in corso, soprattutto in questo momento in cui, con l'avvicinarsi della ricorrenza del ferragosto, è fatto notorio che sulle spiagge gelesi, tradizionalmente, si registra una forte affluenza di persone, dedite a campeggiare e ad accendere i tradizionali "falò";
- che qualora tali abitudini venissero perpetuate anche nei prossimi giorni dell'imminente ferragosto si lederebbero fortemente le misure contenitive imposte dal governo nazionale e da quello regionale contro la pandemia in corso, mettendo in forte pericolo la tutela della salute pubblica dei gelesi, atteso che oramai è un dato acquisito alla scienza medica il fatto che gli assembramenti di persone favoriscono la trasmissione del Corona virus;

Ritenuto, pertanto la necessità di ribadire, con forza, i divieti già imposti dalle Autorità amministrative sopra specificate e che tale volontà dello scrivente non si pone, di certo, in contrasto con le decisioni del Governo regionale emesse in materia di Covid-19 (e già sopra riportate), anzi ne irrobustiscono la forza cogente e per ciò stesso risultano ottemperate le condizioni imposte dal citato art. 3, comma 2, d.l. 19/2020, per l'emanazione del presente provvedimento;

Considerato che nel periodo estivo vengono solitamente accesi molti falò sulle spiagge dei litorali che, con l'art. 3 D.D.G. n° 476 del 1.06.2007, l'Assessorato regionale Territorio e dell'Ambiente – dipartimento del Territorio e dell'Ambiente – della Regione Siciliana ha stabilito il divieto di "*accensione di qualsiasi fuoco sulla spiaggia*", ed il divieto di "*... campeggiare o pernottare sulla spiaggia, nonché l'uso come abitazione delle cabine*" ed ancora ha imposto che "*... l'organizzazione occasionale di serate danzanti deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, sentita l'Autorità Marittima, ai fini dell'uso del demanio marittimo*";

Che comunque seconda la vigente normativa di settore, riguardante il contenimento del contagio da Covid a tutt'oggi le serate danzanti restano vietate.

Considerato che in concomitanza delle ore notturne si concentra il consumo di bevande alcoliche lungo tutto il litorale locale che comporta un alterazione dei normali livelli di decoro urbano e sicurezza pubblica;

Considerato che in particolare l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta un danno per l'ambiente e può essere pericoloso in prossimità degli stabilimenti balneari in legno e che l'installazione di tendaggi e ricoveri provvisori risulta fonte di assembramenti, schiamazzi notturni e relativa produzione incontrollata di rifiuti, nonché in palese violazione delle norme anti-covid 19;

Considerato che si constata l'insorgenza di problematiche di sicurezza pubblica e privata legate inevitabilmente all'insorgenza di tali comportamenti;

- **Ritenuto** doveroso contrastare e prevenire tali atteggiamenti collettivi attraverso il divieto di detenere o trasportare qualsiasi materiale idoneo all'accensione dei suddetti fuochi nonché all'installazione di tende da campo e/o ricoveri provvisori e di trasportare, ovvero accatastare lungo l'arenile del Comune di Gela, con qualsiasi mezzo, legna carbone carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all'accensione di fuochi e consumare bevande alcoliche lungo tutto il litorale nelle ore notturne;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L approvato con D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 32, commi 1 e 3, l. 833778, in base al quale il Sindaco, all'interno del territorio comunale, può emettere ordinanze con tingibili ed urgenti "in materia di igiene e sanità pubblica";

Visto l'art. 50, comma 5, secondo cui "... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

ORDINA

1. Per i giorni 13, 14 e 15 agosto 2021, è fatto divieto sulla spiaggia del litorale gelese:

- la detenzione, a qualsiasi titolo, il trasporto, ovvero l'accatastamento lungo l'arenile del comune di Gela, con qualsiasi mezzo di legna carbone carbonella e qualsiasi altro

- materiale che possa servire all'accensione di fuochi;
- di accensione di qualsiasi fuoco;
- di installare tende da campo, tendaggi e ricoveri provvisori;
- di vendere, trasportare e consumare bevande alcoliche;
- di organizzare sulle spiagge del litorale gelese serate danzanti al chiuso e all'aperto.

La violazione della presente ordinanza sarà punita ai sensi di legge.

Per ogni segnalazione di pronto intervento contattare il Comando della P.M. al nr. 0933906801.

La presente Ordinanza sarà notificata dall'ufficio messi comunali:

- A S.E. Il Prefetto di Caltanissetta;
 - Al Commissariato di P.S. di Gela;
 - Al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Gela;
 - Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Gela;
 - Alla Capitaneria di Porto di Gela;
 - Al Comando di P.M. – Sede -;
 - Al presidente del Consiglio comunale;
 - Alla Direzione Sanitaria dell'ASP di Caltanissetta;
 - Alle Associazioni di categoria dei commercianti;
 - Alle Associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio;
 - Alle imprese di trasporto pubblico Pintaudi e AST;
 - Al Portavoce del Sindaco, per darne comunicazione a tutti i mass-media locali e regionali.
- Dalla residenza municipale.

Il Dirigente

MONTANA GIUSEPPE

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*

Il Sindaco

Avv. Cristoforo Greco

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate*